

# CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

## 1ª SEZIONE CIVILE I

in persona dei Signori Magistrati:

Dott. VITTORIO ROSSI, PRESIDENTE,

Dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel.;

Dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere;

nel proc. n. 1461/2014 R. G.

promosso da:

provincia di Padova  
- con sede in Milano, Viale dell'innovazione 1)B

) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per  
esso l'Avv. difeso dall'Avv. I

elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. I

(I ti.it) in I, via

giusto mandato a margine del presente atto, la quale, ai fini e per gli effetti  
di cui agli artt. 136 e 170 c.p.c., dichiara di voler ricevere comunicazioni e  
notificazioni al seguente numero di fax ( e all'indirizzo p.e.c.

nei confronti di:

fisc. e partita iva n. I, persona dell'amministratore unico e legale  
rappresentante *pro tempore* rag. , nonché del liquidatore

giudiziale doti ( nominato dal Tribunale di Padova con  
decreto di omologa del concordato preventivo del

25 19.6.14/7.7.14 rappresentata e difesa dall'Avv. I del Foro di  
Padova con domicilio eletto presso l'avv. I

I (si indicano i numeri di telefax C

nonché le P.E.C.

30 v presso le quali ricevere le comunicazioni Cancelleria e le  
notificazioni ai sensi degli artt. 136 e 170 c.p.c.), giusta procura in al  
presente atto.

in punto: reclamo ex art. 183 l.f. avverso decreto 7 luglio 2014 di omologa  
concordato preventivo;

35 ha pronunciato il seguente

### DECRETO

1. Con reclamo depositato il 24 luglio 2014 Equitalia Nord spa, premesso  
che con decreto 7 luglio 2014 il Tribunale di Padova aveva omologato il  
concordato preventivo della società I, respingendo

40 l'opposizione proposta dal Concessionario per la riscossione dei Tributi di

Padova, ha proposto reclamo evidenziando che, ove il Tribunale di Padova avesse riconosciuto la propria opposizione ovvero il credito di Equitalia per dazi doganali ( € 991.113,90) con il richiesto privilegio, ciò avrebbe impedito qualsiasi soddisfo per i creditori chirografari così realizzando la mancanza della "causa concreta" del concordato in conformità alla sentenza della Suprema Corte, sez. un., 23 gennaio 2013 n. 1521.

2. Ciò posto con il primo motivo Equitalia ricorda di avere richiesto il riconoscimento sui dazi doganali vantati del privilegio speciale ex art. 2778, 1 c. c.e. quale "credito dello Stato per tributo indiretto" ed osserva, sulla scorta delle sentenze della S.C. nn. 12064, 24553 e 24970 del 2013, che il creditore privilegiato speciale ha diritto di essere pagato integralmente a prescindere dall'esistenza del bene nel patrimonio del debitore o della sua incapacienza fatta salva una diversa proposta/patto di concordato che però la non aveva formulato mentre al più essa era stata implicitamente formulata dal Tribunale travalicando i propri poteri.

2.1 Viene aggiunto che in ogni caso ai sensi dell'art. 160, 2 c. l.f. il pagamento parziale presuppone una stima giurata dei beni che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto superflua per mancanza delle banane oggetto di privilegio mentre essa era indispensabile ed inoltre aveva attribuito all'attestatore l'affermazione della mancanza di tali beni, mentre essa non era rinvenibile nella sua relazione.

2.2 Il motivo è infondato.

Anzitutto la proposta o patto di concordato è ravvisabile nello stesso ricorso della società depositato il 19 luglio 2013 al paragrafo 6.15 ove la società esprimeva di avere appostato un fondo rischi in chirografo per € 1.088.160,06 in relazione al rischio di soccombenza per un contenzioso fiscale pendente in relazione alla richiesta formulata nel 2001 di ammissione "al sistema di contingente tariffario A/B di cui al Regolamento Ce n. 896/01 per l'importazione di banane con tariffa daziaria agevolata. In particolare al paragrafo 6.1.5.4 del ricorso veniva precisato che, se ai dazi doganali è applicabile il privilegio di cui all'art. 2758, primo comma avente natura di privilegio speciale, esso non era concretamente esercitabile per mancanza delle banane «che sono state importate e successivamente vendute ai propri clienti nell'esercizio dell'attività di impresa e che quindi si trattava di «beni che non solo non sono più presenti nell'attivo patrimoniale (ormai da quasi due lustri) e che non potranno nemmeno essere rinvenuti in un momento successivo».

2.2.1

La conferma della mancanza delle banane è stata riscontrata sia dall'attestatore dott. \_\_\_\_\_ sia dal Commissario Giudiziale.

Il primo, commentando la posta "fondo rischi", aveva così riferito: "i dazi doganali godono del privilegio di cui all'art. 2758 cc. primo comma c.c., che è un privilegio speciale che garantisce la primaria soddisfazione del creditore privilegiato sui beni oggetto del privilegio, che nel caso si tratta di banane. Pertanto in mancanza del bene (compresa l'ipotesi in cui il bene non sia più acquisibile per massa) l'astratta spettanza della prelazione non è in concreto esercitabile per mancanza del oggetto. In tal caso, il relativo credito degrada quindi al rango di chirografo"

Le osservazioni dell'attestatore non sono mere affermazioni non documentate, ma vanno apprezzate alla luce della sua attestazione finale di veridicità dei dati, resa come per legge: *"sulla base della loro verifica sostanziale e dall'assetto dell'impresa, i dati aziendali esposti nel piano e la documentazione di supporto allegata alla domanda sembrano idonei a rappresentare l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria, analiticamente esposta, della Società, così che possa ritenersi che i benialtre poste monetizzabili siano idonei a soddisfare i creditori concorrenti nella misura proposta nel piano. In base alle verifiche, estese non solo agli elementi attivi del piano concordatario, ma anche al riesame del passivo attraverso il controllo incrociato delle esposizioni debitorie e tenuto conto dei rilievi non materiali e delle considerazioni infra svolte, la situazione patrimoniale presentata ed esaminata è ritenuta affidabile" così ritenendo "in merito all'attendibilità dei dati aziendali" di esprimere "un giudizio positivo"*.

### 2.2.3

La totale mancanza a magazzino di tale cespite è stata confermata nella Relazione ex art. 172 l.f. dal Commissario Giudiziale dott.ssa I. I. evidenziando: *"i dazi doganali afferiscono a determinati beni mobili (banane) sono state importati dalla Società e successivamente venduti ai propri Clienti nell'ambito dell'esercizio della propria attività d'impresa ed i cui relativi crediti sono stati integralmente riscossi dalla Società. Si tratta, quindi, di beni che non solo non sono più presenti nell'attivo patrimoniale (oramai da quasi due lustri), ma che non potranno nemmeno essere rinvenuti in un momento successivo. In considerazione di ciò il diritto di prelazione non è in concreto esercitabile - per mancanza, appunto, dei relativi beni sui quali insiste il privilegio"*.

### 2.2.4

Il patto o proposta di concordato ha trovato conferma allorché, definito con sentenza della Cassazione n. 21963/013 il debito potenziale della Società nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la dr. in sede di Relazione ex art. 172 l.f. del 7.1.2014 ha girato a credito gli importi appostati a "fondi

rischi" confermando la degradazione a chirografo del credito di Equitalia «stante la totale assenza dei beni su cui tale privilegio dovrebbe gravare, sia alla data del deposito del ricorso sia alla prossima data di effettuazione del riparto». Pertanto la proposta di degradazione al chirografo dei dazi doganali e pagamento nella stessa misura della restante platea dei chirografari (sin dall'origine) era inequivoca.

#### 2.2.5

La doglianza circa la mancanza della relazione di stima è poi inammissibile poiché si limita a ribadire la necessità senza incontrare le motivazioni del Tribunale il quale ha rilevato: «orbene ritiene il Collegio giudicante che nel caso in cui il bene su cui sussiste il privilegio non sia presente nel patrimonio del debitore, o perché mai esistito (come nel caso delle prestazioni professionali relativamente alle quali non è possibile individuare un bene di riferimento dato che oggetto della prestazione è per lo più un'attività immateriale), o perché consumato, utilizzato, trasformato nel processo produttivo (come nel caso delle energie, dei carburanti) oppure non vendibile in quanto privo di valore economico (prodotti scaduti), ecc..., e non vi è quindi alcuna possibilità che vi rientri in futuro, la necessità della relazione dell'attestatore di cui all'art. 160, comma 2, L.F. al fine della degradazione del credito a chirografo non trova in realtà alcuna giustificazione. Infatti tale attestazione dovrebbe riguardare beni che per definizione non possono essere valutati economicamente (perché mai esistiti o perché non sussistono né sussisteranno mai nel patrimonio del debitore) ed inoltre qualsiasi percentuale di soddisfazione attribuita al credito chirografario sarebbe più elevata rispetto a quella ottenibile dalla liquidazione di un cespite inesistente o di valore nullo. In tale caso pertanto deve ritenersi sufficiente che l'attestatore nella relazione ex art. 161, comma 3, L.F. 4'attestì". In sede di verifica della veridicità dei dati aziendali, che i predetti beni non fanno parte del patrimonio del debitore né potranno fare parte in futuro. Orbene nel caso di specie i beni oggetto del privilegio erariale in contestazione sono costituiti unicamente da "banane" la cui inesistenza, sia attuale che in futuro, nell'ambito del patrimonio della società ricorrente è stata confermata dall'attestatore nella relazione ex art. 161, comma 3, L.F. nonché dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. come riconosciuto anche dall'opponente (cfr. pag. 8 dell'opposizione). Ritiene pertanto il Collegio che correttamente il credito per dazi doganali in contestazione, attesa la pacifica inesistenza nel patrimonio del debitore dei beni sui quali tale privilegio dovrebbe soddisfarsi (banane) e l'impossibilità di acquisizione degli stessi anche in futuro, sia stato interamente degradato a chirografo».

Tali osservazioni, oltre che non contrastate, sono convincenti perché la dottrina aziendalistica rileva che la stima di un bene inesistente non può che essere pari a zero sicché qualsiasi proposta di pagamento in percentuale è senz'altro migliorativa per il creditore già munito di privilegio speciale.

165 3. Con altro motivo Equitalia, premesso che era stato richiesto in via retroattiva il privilegio generale di cui all'art. 2783 *ter* c.c. secondo cui i crediti dello Stato ... di pertinenza del bilancio generale dell'UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione del presente capo, ai crediti nazionali per IVA e che il Tribunale di Padova l'aveva disatteso, censura la statuizione  
170 affermando che Equitalia si era richiamata alla decisione del Consiglio n. 2700/436/CE/Euratom del 7 giugno 2007 (sostitutiva della precedente 21 aprile 1970 n. 70/243) ed alle sentenze della Corte di Giustizia 14 maggio 1996 (nei procedimenti riuniti C-153/1994 e C-204/1994) e 27 marzo 1980 (nelle cause riunite 66/78, 127/79 e 1299, Salumi, 5 marzo 1980, causa  
175 265/78 Fcewenda) al fine di far valere il principio di diritto comunitario di sostanziale di "equiparazione" tra le entrate di diritto comunitario e quelle analoghe di diritto interno nel senso che, ferma la spettanza a ciascun ordinamento nazionale delle modalità e condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari, il sistema di riscossione degli oneri comunitari non  
180 può essere meno efficace di quello approntato per gli oneri nazionali. Si afferma in concreto che l'aver riconosciuto all'Iva un determinato grado di privilegio che non è attribuito al dazio doganale costituisce una previsione in contrasto con la normativa comunitaria di ciascuno Stato.

3.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

185 Va premesso che il debito della \_\_\_\_\_ per i dazi doganali risale al 2003 e che per l'epoca i dazi doganali erano assistiti da privilegio speciale di cui all'art. 2758, primo comma, c.c.. Nel corso del 2012, ad opera del DL. n. 16/2012 convertito dalla legge n. 44/2012, è stato introdotto l'art. 2783 *ter* c.c. - da cui deriva l'equiparazione dei crediti dello Stato per Iva a  
190 quelli di cui all'art. 2, prgrf. 1, lett. a) della decisione n. 2007/436/CE/Euratom.

È pacifico che a siffatta normativa non è stata data applicazione retroattiva, a differenza di quanto dispone l'art. 2783 *bis* c.c. per altri tributi (per es. IRES e relative sanzioni), ma Equitalia sostiene che il carattere  
195 processuale della norma ne consente l'applicazione anche per il passato in forza di due ragionamenti.

3.2 Il primo argomento si fonda su un preteso principio di diritto comunitario ma la tesi è stata riprodotta acriticamente senza incontrare le diffuse argomentazioni del Tribunale di Padova il quale ne ha negato  
200 l'esistenza. Ed infatti il Tribunale ha sottolineato da un lato che «Equitalia

Nord non ha minimamente indicato quale sarebbe la norma di diritto comunitario interpretata dalla Corte di Giustizia fin dal 1996 da cui desumere la piena equiparazione dei dazi doganali all'imposta sul valore aggiunto e quindi il riconoscimento dello stesso privilegio» dall'altro che  
205 «la decisione invocata da Equitalia della Corte di Giustizia del 14.5.1996 non è pertinente al caso di specie».

Il caso sottoposto alla Corte Europea riguardava il comportamento delle autorità doganali britanniche che, sul presupposto della non spettanza dell'esenzione per crostacei e molluschi provenienti dalle Faeroer, avevano  
210 proceduto al recupero dei dazi non corrisposti, ed all'Organo giurisdizionale comunitario era stato richiesto "di stabilire se spetti al diritto nazionale e a quello comunitario stabilire i casi nei quali un avviso di accertamento a posteriori relativo ad una somma complessiva, una parte della quale sia inesigibile in quanto sono decorsi i tre anni previsti dal regolamento n.  
215 1697/79, debba eventualmente essere considerato totalmente nullo".

In concreto la Corte di Giustizia ha richiamato il proprio orientamento secondo cui *"è compito dell'ordinamento interno di ciascuno stato membro, se non vi sono disposizioni comunitarie in materia, stabilire le modalità e le condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari, purché dette modalità e condizioni non rendano il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse e agli oneri nazionali dello stesso tipo né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'attuazione della normativa comunitaria"* richiamando a conforto le stesse sentenze citate da Equitalia, ma ha rilevato  
225 altresì dal regolamento n. 1697/79 deriva (solo) la prescrizione allo Stato membro, che accerti la mancata riscossione dei dazi all'importazione legalmente dovuti, di iniziare un'azione di recupero degli stessi che deve essere avviata prima della scadenza di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto al debitore dalla  
230 data in cui è nato il debito doganale. Ha aggiunto che il regolamento non detta nulla circa la *«validità degli atti emanati per il recupero dei dazi relativi ad un debito complessivo, di cui una parte sia prescritta, ed ha concluso che è compito del diritto nazionale stabilire le circostanze sussistendo le quali un avviso di accertamento a posteriori relativo ad una*  
235 *somma complessiva, una parte della quale sia inesigibile per decorrenza del termine triennale fissato dall'art. 2 n. 1 del regolamento n. 1697/1979, dev'essere considerato totalmente nullo, fatti salvi tuttavia i limiti imposti dal diritto comunitario, vale a dire che l'applicazione del diritto nazionale non può rendere il sistema di riscossione delle tasse e degli comunitari*  
240 *meno efficace di quello relativo alle tasse e agli oneri nazionali dello stesso*

tipo».

In ogni caso, come icasticamente sottolineato dal Tribunale di Padova, «non è dato quindi capire come tale sentenza, che riguarda il sistema di riscossione delle tasse e oneri comunitari sul presupposto dell'assenza di una norma specifica comunitaria in materia di validità degli avvisi di accertamento, possa fondare la pretesa equiparazione fin dal 1996 della natura privilegiata del credito IVA al credito per dazi doganali».

3.3 Con un secondo ragionamento Equitalia ha ritenuto di poter fondare l'applicazione retroattiva dell'art. 2783 *ter* c.c. sul carattere processuale della norma che ne consentirebbe la sua applicabilità fin dal momento in cui il credito è fatto valere: si afferma che tale tesi è stata confermata dalla Corte Costituzionale n. 170/13 in sede di scrutinio di illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 del D.L. 98/2011. Viene valorizzato il seguente passo: «3.1.- Al riguardo deve anzitutto osservarsi che la disposizione di cui all'art. 23, comma 37, ultima parte - secondo cui l'estensione del privilegio «si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto» - non può avere altro significato che quello di consentire la ricollocazione in sede privilegiata di un credito ammesso al chirografo in uno stato passivo esecutivo già divenuto definitivo. Infatti, secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l'introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere. Dunque, una previsione come quella contenuta nel comma 37, non può avere altro significato che quello di estendere retroattivamente l'applicabilità della nuova regola, oltre ai casi consentiti in base ai principi generali e cioè a quelli in cui lo stato passivo esecutivo è già definitivo».

È da tale citazione si desume che la declaratoria di incostituzionalità è stata positivamente affermata solo perché la retroattività era stata configurata in guisa tale da travalicare il giudicato endo fallimentare mentre, entro tale limite, le norme istitutive di un nuovo privilegio possono e devono trovare applicazione immediata anche ai crediti sorti anteriormente.

4. 1 Il motivo è inammissibile perché ripropone senza alcun apparato critico una tesi già giudicata scorretta dal Tribunale.

Equitalia trascura quanto già rilevato dal Tribunale di Padova ovvero che il passo della sentenza n. 170/2013 è stato estrapolato dal contesto mentre la questione della definitività o meno dello stato passivo costituiva un *posterius*; sul presupposto pacifico che la norma da applicare fosse retroattiva è stato definito il suo ambito di applicabilità: solo in pendenza

R

dei termini per l'ammissione delle tempestive/tardive oppure anche a stato passivo definitivo.

La conclusione del Tribunale di Padova è esatta: il passo citato da Equitalia è successivo al paragrafo 2 dedicato alla «corretta identificazione del *thema decidendum*, alla luce di una lettura complessiva dell'ordinanza di rimessione... » che il Giudice delle leggi ha così individuato: «il giudice [a quo ndr ] dubita della legittimità costituzionale della sola portata retroattiva delle disposizioni impugnate. Il presente giudizio riguarda, dunque, esclusivamente l'art. 23, commi 37, ultimo periodo, e 40 del decreto-legge n. 97 del 2011, come successivamente convertito in legge, nella parte, cioè, in cui dispone l'applicazione retroattiva del nuovo testo dell'art. 2752, primo comma, cod. civ., che estende il privilegio ai crediti erariali derivanti dall'IRES (imposta sui redditi delle società) e da sanzioni tributarie relative a determinate imposte dirette. *omissis* Inoltre, sempre in ordine agli effetti nel tempo della modifica legislativa, il giudice ha impugnato anche l'art. 23, comma 40, del medesimo testo normativo, ove si prevede che i creditori privilegiati già ammessi al passivo fallimentare possano contestare i crediti che, per effetto delle nuove disposizioni di cui all'art. 23, comma 37, sono stati anteposti ai loro nel grado del privilegio. Dalla lettura congiunta delle due previsioni da ultimo menzionate - art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40 - si evince che l'estensione del privilegio, disposta dal primo periodo del comma 37, esplica effetti retroattivi, fino ad influire sullo stato passivo esecutivo già divenuto definitivo, superando così anche il limite del giudicato "endo-fallimentare».

Ne discende l'esattezza della conclusione del Tribunale di Padova: la sentenza della Corte Costituzionale non giustifica affatto l'applicazione retroattiva dell'art. 2783 *ter* c.c. in forza della sua natura processuale ed in assenza di una esplicita declaratoria di retroattività.

4.2 Del pari è del tutto insufficiente il richiamo a Cass., 10 aprile 2013 n. 8683 perché la sentenza si limita a ribadire «che il privilegio, quale causa legittima di prelazione, idonea ad incidere sulla *par condicio creditorum*, trova la sua ragione d'essere in presenza del concorso dei creditori; più propriamente, il privilegio, accordato in considerazione della causa del credito (art. 2745 c.c.), si esercita quando si apre il concorso dei creditori, nell'esecuzione individuale o collettiva» ovvero il principio evidente che la causa di prelazione si palesa in rapporto ad altri e nel momento del concorso.

Va rimarcato che nessuna delle pronunzie citate ha minimamente inciso il principio comunemente accolto che il privilegio speciale o generale ha

natura sostanziale, dipende dalla *causa del credito* e non può essere applicato retroattivamente cioè a crediti sorti prima della emanazione della norma, a meno che non ne sia disposta la retroattività.

325 **Diversamente opinando ne verrebbe che crediti sorti nello stesso periodo verrebbero ammessi al passivo in chirografo o in privilegio con trattamento differente rispetto agli altri creditori concorsuali a seconda che, per puro caso, la declaratoria di fallimento intervenga prima o dopo l'emanazione della medesima norma a cui si attribuisce solo carattere processuale.**

330 5. Con ulteriore motivo Equitalia afferma l'inammissibilità/irregolarità del riconteggio dei voti dopo la determinazione effettuata dal Cd.

In concreto è accaduto che il Cd aveva ritenuto non raggiunte le maggioranze per il voto contrario di Equitalia calcolato in corrispondenza di un credito chirografario di € 1.088.160,66 come prospettato in ricorso, ma poi il Tribunale in via ufficiosa, sulla scorta dei rilievi del Commissario, aveva osservato che la maggioranza ex art. 1777 risultava raggiunta perché  
335 il voto negativo di Equitalia doveva essere commisurato al minor importo di € 1.080.463,63 come da precisazione della stessa in data 24 dicembre 2003 e come anche da cartella esattoriale notificata nel febbraio 2014, successiva  
340 alla definizione del contenzioso tributario pendente.

In questa sede si osserva che non viene contestato il potere del Tribunale di verificare la regolarità della votazione, ma piuttosto il fatto che l'organo potesse riconteggiare il voto in un momento successivo all'adunanza ancorchè ravvisi «la sussistenza di elementi e/o circostanze che valgano a  
345 far ritenere che il voto non sia stato legittimamente espresso» ed ancora che «un eventuale vizio relativo alle modalità ed al valore del voto può essere emendato in sede di adunanza ma non direttamente dal Giudice che avrebbe dovuto disporre una nuova adunanza».

5.1 L'assunto è infondato poiché presume un presupposto che toccava  
350 alla reclamante provare.

Alla stregua delle sue stesse allegazioni il vizio consisterebbe nel "valore" del voto negativo che Equitalia vorrebbe "far pesare" nei termini di cui al ricorso della società obliterando il fatto che sia la precisazione del 24  
355 dicembre 2013 successiva all'ammissione sia la cartella esattoriale notificata al Commissario equivalgano a dichiarazioni circa l'ammontare del credito provenienti dallo stesso creditore interessato. Ed il voto - negativo nella specie - non può che commisurarsi alla stessa pretesa del creditore come dallo stesso specificata.

Infine si constata che nessuna obiezione è stata svolta contro la  
360 decurtazione dell'aggio (compreso in cartella per €47.393,14) che è stato

scorporato perché non avente natura concorsuale. In definitiva non vi è ragione per attribuire al voto negativo del Concessionario un peso maggiore.

365 6. Infine viene riproposta la censura con cui si vuole far discendere l'inammissibilità della proposta concordataria per inosservanza del termine di cui all'art. 181 L.F.. Al proposito si deduce che, ove non ritenuta la perentorietà del termine, si chiede di verificare che il decorso non abbia comportato alterazioni/modificazioni tali da incidere sulla concreta realizzabilità/praticabilità del concordato.

370 Il motivo è inammissibile perché non è stato introdotto alcun argomento contrario alla configurazione del termine come ordinatorio, fatta propria dal Tribunale in uno con la giurisprudenza di merito maggioritaria (cfr. Cass. 2706/2009; Trib. Roma 24.3.2009; Corte Appello Bologna 27/1/2006). Il Giudice di prime cure ha altresì sottolineato che l'art. 181 l.f. non è stato aggiornato dopo l'introduzione del concordato cd. "in bianco" ex art. 161. 375 VI. L.F. in relazione al quale il Tribunale può concedere termini successivi, anche in proroga, per un massimo di 180 giorni.

380 La non fattibilità del concordato per decorso del tempo è prospettata in termini ipotetici e trascura la precisazione del tutto del Tribunale: «il Commissario giudiziale ha verificato i dati esposti e lo svolgimento della procedura, non ha evidenziato ulteriori circostanze atte a smentire la fattibilità del piano». La stretta prossimità tra il decreto di omologa e la relazione ex art. 189 l.f. del Commissario giudiziale rivela la infondatezza del rilievo.

Le spese seguono la soccombenza.

385 **PER QUESTI MOTIVI**


La Corte

- rigetta il reclamo.
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese che liquida ex DM n. 155/2014 in € 4.320.00 oltre contributo forfetario del 15 % ed accessori fiscali e previdenziali.

390 Si comunichi.

Venezia, 30 ottobre 2014.

IL PRESIDENTE



CORTE DI APPELLO  
DELEG.

06 MAG 2015

IL FUNZIONARIO CAUSAZIONARIO  
Claudia AFFOLLONI